

GUIDA DIRITTO ANNUALE 2024

INFORMAZIONI

UFFICIO DIRITTO ANNUALE

Sede di Arezzo - Via L. Spallanzani n. 25
e-mail: diritto.annuale.ar@as.camcom.it
tel. 0575 303835 - 303868

Sede di Siena – Piazza Matteotti n. 30
e-mail: diritto.annuale.si@as.camcom.it
tel. 0577 202513 - 202577

P.E.C.: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it
Sito internet: www.as.camcom.it – servizio *DIRITTO ANNUALE*

Orari di apertura al pubblico dell'ufficio di Arezzo:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30
martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00

Orari di apertura al pubblico dell'ufficio di Siena:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30
martedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della Legge 23.12.1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. 15.02.2010, n. 23;
- D.M. 11.05.2001, n. 359 (G.U. n. 229 del 02.10.2001) - Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della Legge 23.12.1999, n. 488;
- D.I. 21.04.2011 - Misure del diritto annuale 2011, 2012, 2013 e 2014.
- Art. 28, comma 1, D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 11.08.2014, n. 114.
- D.I. 08.01.2015 – Misure del diritto annuale 2015 e seguenti.
- D.M. 02.03.2018 (pubblicato in G.U. n. 92 del 20.04.2018) – Maggiorazione del diritto annuale 2018 e 2019.
- D.M. 12.03.2020 – Deliberazione Consiglio camerale n. 24 del 07.11.2019 - Maggiorazione del diritto annuale 2020, 2021 e 2022.
- D.M. 23.02.2023 – Deliberazione Consiglio camerale n. 12 del 14.11.2022 - Maggiorazione del diritto annuale 2023, 2024 e 2025.
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 - Modalità di calcolo del diritto annuale.
- D.M. 27.01.2005, n. 54 – Applicazione sanzioni amministrative.
- Regolamento camerale in materia di sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale.

SOGGETTI

Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale

Al pagamento del diritto annuale sono tenute tutte le imprese ed i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle imprese o al REA *Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative* della Camera di Commercio (ad esempio: imprese individuali, società semplici, società commerciali, cooperative, consorzi, associazioni, fondazioni, enti morali) alla data del 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritti od annotati nel corso dell'anno di riferimento.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Non è ammessa la rateazione del diritto annuale.

Imprese esonerate dal pagamento del diritto annuale

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2024, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 359/2001, le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

- le imprese che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (sempre che il Tribunale non abbia autorizzato la continuazione dell'attività);
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2023, se la domanda di cancellazione è stata presentata entro il 30 gennaio 2024;
- le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato entro il 2023 il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la domanda di cancellazione dal Registro imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2024;
- le società cooperative che nel corso dell'anno 2023 siano state sciolte per atto dell'Autorità governativa.

Pertanto:

- sono obbligate al pagamento anche le società che al primo gennaio dell'anno di riferimento risultano poste in liquidazione;
- sono obbligate al pagamento anche le imprese che hanno cessato l'attività senza provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese nei termini stabiliti;
- la cancellazione dal Registro delle imprese con decorrenza retroattiva non comporta l'esonero dal pagamento per le annualità comprese tra la cessazione dell'attività e la domanda di cancellazione.

Le start up innovative e l'incubatore di start up innovative certificato sono esenti dal pagamento del diritto annuale (art. 26, comma 8, D.L. 179/2012).

UNITA' LOCALI

Oltre al diritto per la sede principale, le **imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali** devono pagare, per ciascuna di esse, un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 100,00 (al netto di eventuali maggiorazioni), in favore della Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale stessa.

IMPRESE NUOVE ISCRITTE

Le **nuove imprese e/o le nuove unità locali iscritte nel corso del 2024** sono tenute al versamento del diritto annuale sotto indicato contestualmente o entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione con le seguenti modalità:

- per cassa allo sportello camerale;
- tramite prelievo da "prepagato" per pratiche telematiche;
- con modello F24.

TIPOLOGIA DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti) iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese	53,00	11,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese	120,00	24,00
Consorzi, cooperative, società di persone (Snc, Sas), società di capitali (Srl, Sapa, Spa, Società consortili a r.l. e p.a.)	120,00	24,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		66,00
Soggetti iscritti esclusivamente al REA	18,00	
Società semplici agricole	60,00	12,00
Società semplici NON agricole	120,00	24,00
Società di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 96/2001	120,00	24,00

TRASFERIMENTI

In caso di **trasferimento della sede legale in altra provincia**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1° gennaio (o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio) dell'anno al quale si riferisce il pagamento.

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2024

Collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> la funzione 'calcola e paga' fornisce il calcolo corretto dell'importo dovuto per sedi e unità locali e la stampa del modello f24 da utilizzare per il pagamento.

L'importo dovuto per l'anno 2024 deve essere calcolato applicando agli importi previsti dal D.I. 21.04.2011 prima la riduzione del 50% (art. 28 D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014; D.I. 08.01.2015) e successivamente la maggiorazione del 20% (D.M. 23.02.2023).

I soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) sono tenuti al versamento del diritto annuale, per un importo fisso pari ad € 18,00 (niente è dovuto per eventuali unità locali).

SEZIONE SPECIALE:

	SEDE	UNITA' LOCALI
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti)	€ 53,00	€ 11,00
- società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
- società semplici NON agricole	€ 120,00	€ 24,00
- società di cui all'art.16, comma 2, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96	€ 120,00	€ 24,00
- unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	€ 66,00
- sedi secondarie di imprese estere	€ 66,00	-

SEZIONE ORDINARIA:

Ad eccezione delle imprese individuali commerciali che devono corrispondere il diritto annuale 2024 nella misura fissa di € 120,00 per la sede e di € 24,00 per ciascuna eventuale unità locale, tutte le altre imprese (soc. in nome collettivo, soc. in accomandita semplice, soc. di capitali, soc. cooperative, consorzi, enti pubblici economici, GEIE) sono tenute a versare il diritto annuale sulla base del fatturato complessivo realizzato nel 2023, con riferimento al Modello IRAP 2024.

In relazione al Modello IRAP 2024, in merito al significato del termine "fatturato" si rimanda alla **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.**

L'effettivo importo da versare per la sede principale dell'impresa si ottiene applicando al fatturato la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Sul diritto determinato per la sede, mantenendo cinque decimali, deve essere calcolato quanto dovuto per ciascuna **unità locale (20% dell'importo dovuto per la sede legale)** e moltiplicato per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia.

La somma risultante va quindi ridotta del 50% e successivamente maggiorata del 20% ai sensi del Decreto 23.02.2023.

SCAGLIONI DI FATTURATO

Da euro	A euro	€
0,00	100.000,00	200,00 (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	Aliquota 0,015%
250.000,01	500.000,00	Aliquota 0,013%
500.000,01	1.000.000,00	Aliquota 0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	Aliquota 0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	Aliquota 0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	Aliquota 0,003%
50.000.000,01	e oltre	Aliquota 0,001% (fino ad € 40.000,00)

Pertanto, a seguito della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20% di cui sopra:

- l'importo del diritto annuale dovuto dalle sedi di **imprese con fatturato fino a 100.000 euro** è pari ad **€ 120,00**;
- l'**importo massimo da versare per ciascuna unità locale** di impresa tenuta al pagamento del diritto annuale commisurato al fatturato è pari ad **€ 120,00**.

Le imprese con unità locali iscritte in province diverse da quelle di Arezzo e Siena sono invitate a consultare il sito <https://dirittoannuale.camcom.it> per il calcolo dell'importo dovuto alla Camera di competenza.

ARROTONDAMENTI

Secondo quanto disposto con la nota Mi.S.E. n. 19230 del 03.03.2009 sopra richiamata, il calcolo per determinare il diritto annuale prevede l'**arrotondamento finale all'unità di euro, previo arrotondamento obbligatorio al centesimo di euro; nei calcoli intermedi**, concernenti gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato, le unità locali e la maggiorazione di cui all'art. 18, comma 10, della Legge 580/1993, **debbono invece essere utilizzati cinque decimali**.

TERMINI DI VERSAMENTO

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio 2024, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per l'anno 2024 la scadenza è il **01.07.2024**, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. **La maggiorazione dello 0,40% va versata, con arrotondamento al centesimo di euro, anche in caso di compensazione del diritto con altri tributi/contributi.**

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale va eseguito con seguenti le modalità:

- pagamento **con modello F24 telematico**, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante i canali Entratel, Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle banche, da Poste Italiane e dagli Agenti della riscossione prestatori di servizi di pagamento) oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it;

- pagamento on-line tramite la **piattaforma PagoPA**, collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione *calcola e paga*;
- **presso l'Ufficio** diritto annuale della Camera di Commercio.

Compilazione del modello F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, **è importante riportare il codice fiscale** (non la partita IVA, qualora diversa), essendo il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa.

- **sezione da compilare:** sezione IMU e altri tributi locali
- **codice ente locale:** sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio che deve ricevere il pagamento; **per le imprese e le unità locali ubicate nelle province di Arezzo e di Siena indicare sempre il codice AR.**
- **codice tributo:** 3850
- **rateazione:** non compilare
- **anno di riferimento:** 2024
- **importi a debito versati:** indicare l'importo da pagare

Esempio:

- ipotesi di impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro imprese con sede principale ad Arezzo, una unità locale a Siena e due unità locali a Firenze:

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI						
codice ente/ codice comune	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
AR	3850		2024	63,00		Saldo
FI	3850		2024	21,00		
			TOTALE	84,00		84,00

E' possibile compensare quanto dovuto per diritto annuale con eventuali crediti vantati per altre imposte (IRPEF, IRPEG, IVA), tasse e contributi.

SANZIONI

In caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui al D.M. 27.01.2005, n. 54 e al Regolamento camerale approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 20 del 25.09.2019.

Si rammenta che, secondo quanto dispone l'art. 24, comma 35, della Legge 449/97, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro imprese.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il termine utile per regolarizzare l'eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto annuale (per il quale non è prevista alcuna dichiarazione periodica) è un anno dalla scadenza.

Pertanto, **per il diritto annuale 2024** è possibile sanare spontaneamente la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza** (di norma il 01.07.2024).

Si ricorda che il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

Per il calcolo degli **interessi moratori**, dal 1° gennaio 2024 il tasso legale è pari al 2,50% (dalla data di scadenza alla data di pagamento).

Le misure della **sanzione ridotta** sono le seguenti:

- 3,75% per ravvedimenti entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6,00% per ravvedimenti entro un anno dalla scadenza.

Il pagamento con modello F24 deve essere effettuato compilando la sezione *IMU ed altri tributi locali* (codice Ente **AR**) con i seguenti codici:

- cod. 3850 per il diritto annuale, con anno di riferimento 2024;
- cod. 3851 per gli interessi, con anno di riferimento 2024;
- cod. 3852 per la sanzione, con anno di riferimento 2024.

EVENTI ECCEZIONALI

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

RIMBORSI

Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento (art. 17 Legge 23.12.1999, n. 488).

AVVISO

Le imprese che non hanno versato il diritto annuale 2023, o lo hanno fatto tardivamente, o in misura insufficiente, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il ravvedimento operoso entro il 01.07.2024. Per le modalità di calcolo è necessario fare riferimento al documento informativo presente nel sito internet www.as.camcom.it.

Le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio. **Il diritto annuale si paga attraverso il modello F24 e già da molti anni la Camera non invia più i bollettini postali per il pagamento.**

Si invita, inoltre, a non dar seguito ad eventuali telefonate da parte di soggetti che si qualificano come impiegati/incaricati della Camera di Commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti.

La Camera di Commercio è assolutamente estranea alle suddette richieste.

***** **

L'Ufficio diritto annuale rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.